



REGOLAMENTO PROVE FINALI DI LAUREA TRIENNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche del 13.12.2022)

CAPO 1 - LA PROVA FINALE

Art. 1.1 - Sintesi

La prova finale svolge un ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso dello studente, senza però richiedere una particolare originalità.

La prova finale consiste nella stesura di una relazione scritta e dovrà consentire di valutare l'acquisita padronanza degli strumenti metodologici e delle loro applicazioni, appresi durante il corso di laurea, nonché la capacità di riportare riferimenti bibliografici e di effettuare un'analisi critica delle fonti raccolte.

Art. 1.2 - La tipologia

Sono previste due tipologie di prova finale: la tesi di ricerca e approfondimento (la "tesi") e la breve relazione (la "relazione").

- La **tesi** consiste in un elaborato scritto di ricerca e approfondimento di tematiche coerenti con il percorso formativo dello studente. Può essere richiesta esclusivamente dagli studenti che hanno raggiunto una media non inferiore a 99/110, avendo già sostenuto esami per almeno 120 cfu¹.

Per la *tesi* non è prevista la discussione in seduta pubblica.

La *tesi* viene esaminata da una Commissione che darà la valutazione finale, tenendo conto della proposta di punteggio formulata dal relatore, e attribuirà il voto finale di laurea. La proclamazione avrà luogo in seduta pubblica secondo un calendario definito dalla Scuola.

- La **relazione** consiste in un elaborato scritto basato sull'esperienza di tirocinio oppure in un elaborato scritto basato sulla lettura critica e la rielaborazione di pubblicazioni scientifiche e/o dati. In entrambi i casi la lunghezza dell'elaborato scritto deve essere compresa tra un minimo di 2500 parole e un massimo di 4000 parole e deve prevedere una bibliografia di almeno 3 pubblicazioni di carattere scientifico.

¹ Qualora, al momento della compilazione on line della domanda di ammissione alla prova finale, la media scendesse sotto la soglia di 98/110, lo studente dovrà trasformare la tesi in una relazione.



La *relazione* può essere richiesta esclusivamente dagli studenti che hanno già maturato almeno 150 cfu².

Per la *relazione* non è prevista la discussione in seduta pubblica.

La *relazione* viene esaminata da una Commissione che darà la valutazione finale, tenendo conto della proposta di punteggio formulata dal relatore, e attribuirà il voto finale di laurea. La proclamazione avrà luogo in seduta pubblica secondo un calendario definito dalla Scuola.

Art. 1.3 - L'argomento

L'argomento della tesi o della relazione deve essere concordato con il relatore e deve riguardare tematiche coerenti con il percorso formativo.

Art. 1.4 - La lingua

La tesi e la relazione sono redatte di norma in lingua italiana. In accordo con il docente relatore, la tesi e la relazione potranno essere redatte in lingua inglese.

CAPO 2 - I COMPITI DEL CANDIDATO

Art. 2.1 - La domanda di ammissione alla prova finale

Lo studente in possesso dei requisiti previsti per la richiesta della tesi o della relazione, sceglierà il relatore secondo le modalità di assegnazione che verranno definite dalla Scuola.

Entro scadenze da stabilirsi annualmente dalla Scuola, il candidato dovrà procedere alla compilazione on-line della domanda di ammissione alla prova finale.

Art. 2.2- L'eventuale rinuncia

Il candidato che, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione/consegna della tesi/relazione, deve darne tempestivamente comunicazione alla Segreteria Studenti e al relatore.

CAPO 3 - I REFERENTI

Art. 3.1 - Il relatore

Il relatore può essere: un docente o un ricercatore universitario o un docente a contratto dell'Università degli studi di Bergamo.

² Gli studenti iscritti al terzo anno in corso che intendono laurearsi nella prima sessione dell'anno accademico (luglio), possono richiedere la relazione anche se non hanno ancora maturato 150 cfu.



La Scuola definisce le modalità di assegnazione delle tesi e delle relazioni ai relatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Scuola medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

Relatore di tesi

Nel caso in cui il docente o ricercatore universitario relatore di tesi cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli studi di Bergamo, se la tesi non è ancora stata valutata potrà svolgere il ruolo di correlatore.

Il docente a contratto relatore di tesi è tenuto a completare le sessioni di laurea, comprese eventuali sessioni straordinarie, relative all'anno accademico in cui è titolare di insegnamento/modulo di insegnamento.

Il relatore di tesi ha il compito di concordare con lo studente il titolo e i riferimenti bibliografici e di seguirne la preparazione. Il relatore deve, altresì, valutare il lavoro e proporre alla Commissione la sua valutazione in merito.

Relatore di relazione

Il docente o ricercatore universitario relatore della relazione deve essere in servizio presso l'Università degli studi di Bergamo nel momento dell'approvazione on-line del titolo della relazione di cui al precedente Art. 2.1.

Il docente a contratto relatore di relazione è tenuto a completare le sessioni di laurea, comprese eventuali sessioni straordinarie, relative all'anno accademico in cui è titolare di insegnamento/modulo di insegnamento.

Il relatore di relazione si limita a concordare con lo studente il titolo e i riferimenti bibliografici. Il relatore deve, altresì, valutare il lavoro e proporre alla Commissione la sua valutazione in merito.

Art. 3.2 - Il correlatore della tesi

Per la *tesi*, nel caso lo ritenesse opportuno, il relatore può proporre la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il "correlatore") particolarmente esperto sull'argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e potrà, anche in accordo con il relatore, formulare una proposta di voto alla Commissione. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario.

CAPO 4- LA COMMISSIONE

Art. 4.1 - La nomina

La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento. Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per



motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta. La Commissione si riunisce con calendario da definirsi annualmente da parte della Scuola.

Art. 4.2 - Il Presidente

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Art. 4.3 - La composizione

La Commissione è composta da un minimo di 3 membri tra professori di prima, seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto dell'Ateneo, dei quali la maggioranza deve appartenere al Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Nei corsi di studio interdipartimentali, la Commissione sarà costituita dai docenti dei diversi Dipartimenti interessati in percentuali che saranno definite dai regolamenti didattici.

Art. 4.4 - Le sostituzioni

I componenti le Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, è tenuto a farsi sostituire tempestivamente. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro del Dipartimento. Tutti gli altri componenti possono farsi sostituire solo da docenti o ricercatori dell'Ateneo, non necessariamente di pari ruolo, a condizione che sia rispettata la composizione della Commissione di cui al precedente Art. 4.3.

La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione al Direttore del Dipartimento.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

CAPO 5 - LA VALUTAZIONE

Art. 5.1 - I dati per la valutazione di base

Il "punteggio di base" è costituito dalla media pesata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

La Segreteria Studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente:

- il punteggio di base,



- l'indicazione del tipo di prova finale (tesi o relazione),
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero),
- le relative votazioni.

Art. 5.2 - Il voto

A norma dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti. I limiti di punteggio ivi indicati devono essere ritenuti vincolanti per le Commissioni.

Art. 5.3 - Il voto della tesi

Per la tesi la Commissione potrà disporre di un massimo di 7 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 102 su 110.

Art. 5.4 - Il voto della relazione

Per la relazione la Commissione potrà disporre di un massimo di 3 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 106 su 110.

Art. 5.5 - Il superamento della prova

Il voto minimo per il superamento della prova è 66 su 110. Il voto massimo è 110 su 110; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode. Non appena la Commissione avrà assegnato a ciascun laureando la votazione finale, il Presidente provvederà alla compilazione on line e alla firma del verbale di prova finale.

Art. 5.6 - La proclamazione

La proclamazione avrà luogo in seduta pubblica, secondo un calendario da stabilirsi annualmente da parte della Scuola.

La commissione della proclamazione e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore. La Commissione è composta da un minimo di 3 membri tra professori di prima, seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto dell'Ateneo, dei quali la maggioranza deve appartenere al Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta al Consiglio di Dipartimento dettare le disposizioni necessarie.